Berna, 8° aprile 2024

Codifica dei documenti e-dec

Prova del documento di embargo codici Y824 e L147

Dal 1° marzo, la prova dell'origine non russa dei fattori produttivi siderurgici o dei diamanti lavorati deve essere dichiarata nella dichiarazione doganale di importazione edec come "documento".

Con l'adozione del 12° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, è stata modificata l'ordinanza sulle misure in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72). Le modifiche riguardano, tra l'altro, l'importazione di prodotti siderurgici e diamanti da Paesi terzi.

Dal 1° marzo 2024, le prove ¹ in conformità con l'<u>articolo 14a paragrafo 4^{bis}</u>, e l'<u>articolo 14e paragrafo 8</u> devono essere indicate nella dichiarazione doganale di importazione e-dec quando le merci vengono immesse in libera pratica.

Prodotti in ferro e acciaio

In caso di importazione diretta o di trasporto da un Paese terzo, al momento dell'immissione in libera pratica di prodotti siderurgici in conformità all'allegato 17, che sono stati lavorati in un Paese terzo, deve essere disponibile una prova, indicata come documento (codice documento Y824) nella sezione "Documenti" della dichiarazione doganale di importazione. Se il codice del documento non viene dichiarato, il sistema informatico e-dec rifiuta la dichiarazione e visualizza il seguente messaggio di errore:

Per questa spedizione è necessaria la prova del Paese di origine dei pre-prodotti siderurgici (Y824).

Diamanti

Per ogni importazione di diamanti in conformità all' <u>allegato 27a cifra 1</u>, che sono stati lavorati in un Paese terzo, al momento dell'immissione in libera pratica **deve essere disponibile una prova indicata come documento (codice documento L147) nella sezione "Documenti" della dichiarazione doganale di importazione.** Se il codice del documento non viene dichiarato, e-dec rifiuta la dichiarazione e visualizza il seguente messaggio di errore:

Per questa spedizione è richiesta la prova del Paese di origine dei diamanti (L147).

Fino al 31.08.2024 non è richiesta alcuna prova per i diamanti elencati nell'allegato 27a, cifra 1, di peso inferiore a 1,0 carati per diamante. Il codice del documento L147 deve comunque essere indicato e completato con la dicitura "senza prova, meno di 1 carato".

¹ L'interpretazione delle sanzioni elenca i documenti di prova appropriati: FAQ - Sanzioni contro la Russia (admin.ch)

Contatto: Service Desk UDSC <u>Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC (admin.ch)</u>